

COMUNE DI AVERARA

Provincia di BERGAMO

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di Legge, in particolare ai Decreti Legislativi 15 novembre 1993, n. 507, e Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, modificativo del primo decreto legislativo.

Art. 1 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione è altresì necessaria anche nel caso di occupazione esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici delle case private aperte al pubblico, sui tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

3. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

4. Le concessioni e le autorizzazioni di cui trattasi vengono rilasciate a titolo precario e possono essere revocate in qualsiasi momento, anche con effetto immediato, ad insindacabile giudizio dei competenti organi del Comune, senza che i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa di occupazione contemplato dal successivo art. 9 del Regolamento.

Art. 2 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (Art. 50, commi 1 e 2 D.Lgs. 507/93).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione del suolo dettagliato o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. La domanda, dovrà, in ogni caso, essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3 DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

